

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 344**

a iniziativa della Giunta regionale

*presentata in data 12 febbraio 2020*

-----

MODIFICHE URGENTI ALLA LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 2005, N. 15  
“ISTITUZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DEL SERVIZIO CIVILE”

-----

**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. Nelle more della riforma organica del sistema regionale del servizio civile, al fine di adeguare le disposizioni regionali a quanto stabilito dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106), questa legge detta disposizioni urgenti di modifica della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15 (Istituzione del sistema regionale del servizio civile).

**Art. 2**  
*(Modifica all'articolo 6 della l.r. 15/2005)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 15/2005 è inserito il seguente:

"2 bis. Possono altresì presentare progetti di servizio civile regionale gli enti pubblici e privati iscritti all'albo degli enti di servizio civile universale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106), aventi almeno una sede operativa nel territorio regionale." .

**Art. 3**  
*(Modifica all'articolo 7 della l.r. 15/2005)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 15/2005 è inserito il seguente:

"2 bis. Limitatamente ai soggetti impegnati nella realizzazione dei progetti di servizio civile regionale finanziati con fondi UE, il limite di età e gli ulteriori requisiti specifici sono fissati dal relativo programma di finanziamento." .

**Art. 4**  
*(Modifica all'articolo 8 della l.r. 15/2005)*

1. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 15/2005, le parole: "se l'impegno settimanale è quantificato in trenta ore" sono soppresse.

**Art. 5**  
*(Disposizioni finali)*

1. In attesa della riforma organica del sistema regionale del servizio civile, l'albo di cui all'articolo 5 della l.r. 15/2005 si compone di un'unica sezione

relativa al servizio civile regionale, nella quale sono iscritti i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sulla base di quanto disposto dalle linee guida di cui all'articolo 4 della medesima legge regionale.

**Art. 6**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. All'attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

**Art. 7**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.